



Logo dell'altra istituzione

**ACCORDO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
FRA
L'UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, BRASILE
E
L'UNIVERSITÀ (NOME DELL'UNIVERSITÀ), ITALIA**

L'**Universidade Estadual de Maringá**, persona giuridica di diritto statale, istituita come Fondazione e trasformata in Autarchia Statale, attraverso la Legge Statale n° 9663 del 16/07/91, iscritta al CNPJ/MF n° 79.151.312/0001-56, con sede nell'Avenida Colombo, 5790, nella città di Maringá, Stato del Paraná, Brasile, d'ora in poi denominata **UEM**, in questo atto rappresentata dal suo Rettore, Prof. Dr. **Julio César Damasceno**, Brasiliano, sposato, professore universitario, istituito legalmente con Regio Decreto n° 11.221 del 27 settembre 2018, e l'**Università (nome dell'università)**, Italia, natura giuridica di ente **statale/private(??)**, istituzione giuridicamente fondata nel (**anno della creazione**), con sede legale in (**indirizzo completo**), d'ora in poi denominata come (**acronimo dall'università**), in questo atto rappresentata dal Magnifico Rettore (**Il nome del Rettore**), **nazionalità, stato civile, professione**, istituito legalmente con **Regio Decreto n°....**, decidono firmare il presente Accordo di Cooperazione Internazionale, in conformità con la Legge dello Stato n° 15.608/07 e la Legge Federale n° 8.666/93 che disciplina la materia, ciò che segue attraverso le clausole e condizioni seguenti:

CLAUSOLA PRIMA – DELL' OGGETTO

Lo scopo di questo termine è l'ampia cooperazione volta a stabilire programmi di cooperazione tecnica e scientifica per lo sviluppo di progetti comuni di insegnamento e ricerca; consentire l'accesso e l'uso dell'infrastruttura disponibile in entrambe le istituzioni; promuovere lo scambio di personale docente, tecnico e studentesco per partecipare a programmi e progetti di interesse reciproco al fine di soddisfare le esigenze della comunità, firmando i termini di accordi specifici e che saranno collegati a questo Termine di Cooperazione.

Sottoclausola Unica - Tutte le attività derivanti dal presente accordo saranno effettuati dopo la firma degli Accordi Specifici menzionati nella clausola prima, e deve essere precedute dall'elaborazione e dall'approvazione dei rispettivi Piani di Lavoro, che conterranno al minimo le seguenti informazioni:

- identificazione dell'oggetto da eseguire;
- gli obiettivi;
- le tappe o fasi di esecuzione;
- il piano di applicazione delle risorse finanziarie;
- il cronogramma delle spese;



Logo dell'altra istituzione

- la previsione dell'inizio e dalla fine dell'esecuzione dell'oggetto, così come la conclusione delle tappe o delle fasi programmate.

CLAUSOLA SECONDA – DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La proprietà intellettuale che deriva dai lavori realizzati sulla base di questo accordo sarà soggetto alle disposizioni legali relative allei accordi specifici che garantiranno alle parti, che concede il riconoscimento che spetta a chi è implicato nella realizzazione di tali lavori, che figureranno come autori nelle eventuali pubblicazioni, che deriva dai lavori di ricerca, facendo menzione della parti e previa autorizzazione della stessa.

CLAUSOLA TERZA - DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

I diritti relativi ai risultati dei lavori scientifici che saranno elaborati, saranno determinati in ogni accordo specifico, avendo come fondamento la legislazione specifica vigente.

CLAUSOLA QUARTA – DEI MEZZI

I mezzi materiali, umani e finanziari necessari all'esecuzione delle attività risultanti di questo accordo, saranno eventualmente forniti dalla **UEM** e dall'Università (**ACRONIMO DALL'UNIVERSITÀ**), in base alle loro proprie risorse e a quelle assicurate da fonti esterne.

Sottoclausola Unica: per gli effetti di questa clausola, le parti potranno ricorrere all'assistenza di organismi ufficiali governativi o privati, nazionali o stranieri.

CLAUSOLA QUINTA – DEL VIGORE

Il presente accordo entrerà in vigore a partire della data della sua firma per un periodo de 05 (cinque) anni, potendo essere modificato durante questo periodo per mezzo di un accordo tra le parti, attraverso la sottoscrizione di un Atto Aggiuntivo.

CLAUSOLA SESTA – DELL'ANNULAMENTO

Questo accordo potrà essere annullato per l'iniziativa di una qualsiasi delle parti, e la denuncia dovrà essere fatta con avviso scritto con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo. Nel caso in cui ci siano attività in corso legate a progetti precedentemente approvati e concordati negli accordi specifici della cooperazione, le medesime parti non saranno lese, e si dovrà, di conseguenza, attendere alla conclusione delle attività, per procedere all'annullamento del presente Accordo.



Logo dell'altra istituzione

CLAUSOLA SETTIMA – DELLA PUBBLICAZIONE

La pubblicazione riassunta di questo strumento sarà resa effettiva attraverso un estratto nel Diario Ufficiale dello Stato di Paraná, d'accordo con la disposizione della legge 15.608/07.

CLAUSOLA OTTAVA – DEL FORUM

Le questioni e le controversie eventualmente generate da questo accordo saranno risolte da un Collegio Arbitrale, composto da un membro designato da ciascuna istituzione partecipante più un altro membro eletto di comune accordo.

In caso di controversia non risolta da questo Collegio Arbitrale, sarà il foro competente della sede di ciascuna istituzione richiedente come competente per la risoluzione delle controversie.

Essendo così, giuste e stabilite, alle parti sottoscrivono il presente Accordo di Cooperazione Internazionale in 02 (due) copie, in portoghese e italiano, di uguale tenore e forma, ad un unico scopo, in presenza dei testimoni sotto riportati, affinché produca i suoi giusti effetti legali.

Julio César Damasceno
Il Rettore
Universidade Estadual de Maringá

(Il nome del Rettore)
Il Rettore
(NOME DELL'UNIVERSITÀ)

Data:

Data:

TESTEMONI

Sandra Mara Schiavi Bankuti
Capo dell'ufficio di Cooperazione Internazionale della
Universidade Estadual de Maringá